



**COMUNE DI GALLIATE**  
**Provincia di Novara**

**REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.3.2007*

*Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22.12.2008*

*Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17.05.2012*

**INDICE**

Art.1 – Oggetto del Regolamento.....	1
Art.2 – Soggetto attivo .....	1
Art.3. . Soggetti passivi .....	1
Art.4 – Criteri di calcolo dell’addizionale .....	1
Art.5 – Variazione dell’aliquota .....	2
Art.6 – Modalità di versamento .....	2
Art.7 – Esenzioni .....	2
Art.8 – Sanzioni e interessi .....	2
Art.9 – Efficacia .....	3

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 142 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Galliate, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 1, c. 143 della L. n. 296/06.

## **Art. 3 - Soggetti passivi**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Galliate, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale**

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi del successivo articolo ed è dovuta se

per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

#### **Art. 5 - Variazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,7 punti percentuali.
2. Ai sensi dell'art. 1, c. 169 della L. n. 296/06, in caso di mancata approvazione della deliberazione che fissa l'aliquota per l'anno di riferimento entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si intende prorogata l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 6 - Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

#### **Art. 7 – Esenzioni**

A partire dall'anno 2012, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. i contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., sia inferiore od uguale ad € 10.000,00 (diecimila/00); in caso di superamento di tale soglia reddituale, si considera assoggettato all'addizionale l'intero reddito imponibile.

#### **Art. 8 - Sanzioni e interessi**

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, si applicano le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

### **Art. 9 - Efficacia**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 dal 1° gennaio 2012.